

PROVINCIA DI NOVARA



**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI
CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA SULLE STRADE
REGIONALI E PROVINCIALI**

ART. 1

Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Si definisce “insegna d’esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione,

locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 2

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori da centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della strada e definiti nell'articolo che precede, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq.; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.
5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
6. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

amministrazione provinciale;
soggetto titolare;
numero dell'autorizzazione;
progressiva chilometrica del punto di installazione;
data di scadenza.

La targhetta o la scritta di cui al comma 7 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

8. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento agli art. 23 e seguenti del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e relativo D.P.R. del 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza provinciale

1. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari è espressamente disciplinata dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 51 del relativo Regolamento di esecuzione.

2. E' comunque vietata la posa di impianti pubblicitari come definiti dall'art. 1, commi 1,2,3,4,6,8, a meno di 3 m., in proiezione, dal bordo bitumato, ed i sostegni dovranno essere posizionati all'esterno del piede del rilevato stradale.

3. E' altresì vietata la posa di pali o manufatti entro le cunette stradali, come definite dall'art. 3, comma 1/19 del D.Lgs. 285/92.

ART. 4

Autorizzazioni

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati lungo le strade provinciali e regionali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.

2. Il soggetto finale interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare o spedire la relativa domanda, redatta in carte legale, con allegato:

- copia bollettino attestante l'avvenuto versamento spese di istruttoria;
- dati anagrafici del richiedente;
- codice fiscale;
- descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire;

- denominazione della strada provinciale;
- esatta indicazione della località interessata;
- estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto.

Ogni domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario.

3. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta, dovranno essere allegati in duplice copia:

- bozzetto a colori del messaggio da esporre con relative dimensioni;
- planimetria in cui è riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente;
- sezione trasversale con indicata la progressiva chilometrica, dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli erbosi, cunette, muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà e l'indicazione della posizione del cartello o mezzo pubblicitario;
- documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno due fotografie, una per ogni senso di marcia);
- eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a 3 mesi;
- i bozzetti di tutti i messaggi previsti, per l'esposizione dei messaggi variabili;
- dichiarazione con cui il proprietario del terreno autorizza formalmente l'utilizzo dell'area per la posa del mezzo pubblicitario;
- autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che:
 - a) il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento (non inferiore 140 kg/mq), in modo da garantirne la stabilità;
 - b) l'intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs n. 41/04.

Per gli impianti luminosi deve essere allegata la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge n. 46/90.

4. La domanda, corredata dalla documentazione sopra richiamata, è ricevuta dal Settore di competenza il quale provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal timbro dell'Ente.

5. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda, nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, il funzionario responsabile del procedimento, entro 120 giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il provvedimento di autorizzazione.

6. Nel provvedimento sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per canone nonché il tempo accordato

per l'esecuzione delle opere previste che dovranno essere realizzate nel limite di 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

7. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste.

8. Se, a parere dell'Amministrazione, dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda, un atto formale di diniego. Nel suddetto atto devono essere indicati i motivi del diniego, i termini e l'autorità cui è possibile proporre ricorso. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

9. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di rilascio ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.

10. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, fermo restando la durata della stessa, deve farne domanda alla Provincia nella quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. La Provincia sarà tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intenderà tacitamente rilasciata. Per la variazione del messaggio non è dovuto il corrispettivo.

11. L'autorizzazione, di cui al presente articolo, per qualsiasi motivo, potrà essere trasmessa ad altro titolare solo previa comunicazione scritta alla Provincia. Trascorsi 6 mesi dall'avvenuto passaggio senza che sia stata inoltrata la comunicazione suddetta, l'autorizzazione si intenderà decaduta.

12. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

13. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive

alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 5

Nulla osta tecnici

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali e regionali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico della Provincia.

2. Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve acquisire il preventivo nulla osta tecnico della Provincia. La relativa domanda, redatta in carta semplice, con allegato il versamento per spese di istruttoria, così come indicate nella tabella dell'allegato "B" del presente Regolamento, dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta, dovrà essere allegato:

- bozzetto del messaggio da esporre, con relative dimensioni;
- planimetria ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
- documentazione fotografica interessante la strada e la località oggetto di richiesta.

3. La domanda, corredata dalla documentazione sopra richiamata, nonché della prova dell'avvenuto versamento di quanto dovuto, è ricevuta dal Settore di competenza il quale provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal timbro dell'Ente.

4. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità delle domande e delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il funzionario responsabile del procedimento, entro 90 giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il nulla osta tecnico.

5. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste.

6. Se, a parere dell'Amministrazione provinciale, dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, un atto formale di diniego. Nel suddetto atto sono indicati i motivi del diniego, il

termine e l'autorità cui è possibile presentare ricorso. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

ART. 6

Proroga e rinnovo delle autorizzazioni

1. E' consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentare, con le modalità previste dall'art. 4, entro 120 giorni antecedenti la data della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. In assenza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
2. Per le autorizzazioni di occupazione temporanea, su richiesta motivata del soggetto interessato, da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, potrà essere concessa un'eventuale proroga del termine di installazione non superiore a 30 giorni, scaduti i quali il provvedimento decade.

ART. 7

Diffida e rimozione

1. Nel caso in cui il cartello pubblicitario, o altro mezzo, sia privo di autorizzazione o posizionato in contrasto con le norme del Codice della strada o del Regolamento di esecuzione oppure in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento, si procede a diffidare l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato alla rimozione del mezzo pubblicitario entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ente procede a far rimuovere il cartello e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione
2. Per i mezzi pubblicitari rimossi dovrà essere corrisposta un'indennità giornaliera dell'importo di cui alla tabella dell'allegato "B".
3. Qualora il cartello pubblicitario sia posizionato su suolo demaniale provinciale o sul patrimonio dell'ente, si può eseguire senza indugio la rimozione del cartello.

ART. 8

Tariffe e spese

A – STRADE PROVINCIALI

1. Con il presente Regolamento si stabiliscono i corrispettivi che il soggetto richiedente deve versare per le autorizzazioni e i nulla osta, determinati sulla base del prezzario annuale, di cui alla tabella allegata e così di seguito contraddistinta:

ALLEGATO “B”: TABELLA “Spese di istruttoria e canoni per i mezzi pubblicitari – Indennità giornaliera da corrispondere per i mezzi pubblicitari rimossi”.

2. La suddetta tabella è aggiornata annualmente a cura della Giunta Provinciale, in considerazione dell’effettivo costo sostenuto dall’Ente per le spese del Servizio Concessioni, senza che ciò comporti la modifica del presente regolamento.

3. Il canone per il rilascio delle autorizzazioni, così come disciplinato dall’art. 53, comma 7, del D.P.R. 495/1992, è determinato per tutta la durata della autorizzazione.

B – STRADE REGIONALI

1. Per quanto riguarda le Strade Regionali, i corrispettivi che il richiedente deve versare per le autorizzazioni ed i nulla osta, saranno determinati sulla base dei provvedimenti assunti dalla Regione Piemonte di cui all’allegato “C”.

2. La suddetta tabella potrà essere adeguata secondo le disposizioni dettate dalla stessa Regione.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni, il canone dovuto secondo quanto disciplinato dall’art. 53, comma 7, del D.P.R. 495/1992, è determinato per tutta la durata della autorizzazione.

ART. 9

Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni in essere relative alla posa di segnali indicatori, rilasciate a tempo indeterminato, avranno una validità di anni tre a far tempo dall’approvazione del presente regolamento ed alla scadenza dovranno, se del caso, essere rinnovate con le modalità previste dall’art. 6.

2. Per quanto riguarda le domande di autorizzazione di mezzi pubblicitari presentate prima della data di approvazione del presente regolamento, le stesse dovranno essere ripresentate con le modalità previste dall'art. 4.

ALLEGATO "A": Modulo di istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari

Marca da bollo
da € 10,33

La sottoscritta Ditta _____, con sede in _____, via _____ n. _____, tel. _____, C.F. _____
rivolge istanza al fine di poter ottenere l'autorizzazione all'installazione di un cartello pubblicitario/segnaletica
indicatore/insegna di esercizio, monofacciale/bifacciale, in territorio del Comune di _____
lungo la strada provinciale n. _____ denominata _____, alla progressiva chilometrica
_____, lato _____, recante la dicitura
_____, con dimensioni
_____, luminoso/non luminoso.

Allegati:

- n. 1 marca da bollo da € 10,33
- bozzetto a colori del messaggio da esporre con relative dimensioni
- planimetria in cui è riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente
- sezione stradale con indicata la progressiva chilometrica, dimensioni della sede stradale, confini di proprietà e posizione del mezzo pubblicitario
- autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesta che:
 - a) il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento (non inferiore a 140 Kg/mq.), in modo da garantirne la stabilità;
 - b) l'intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.lgs n. 41/04 (non necessaria per la richiesta di installazione di segnale indicatore)
- dichiarazione con cui il proprietario del terreno autorizza formalmente l'utilizzo dell'area per la posa del mezzo pubblicitario
- attestazione del versamento delle spese di istruttoria (bollettino in originale)
- attestazione dell'avvenuto versamento del canone triennale (bollettino in originale)

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

DATA

FIRMA

ALLEGATO “B”: TABELLA “Spese di istruttoria e canoni per l’installazione di mezzi pubblicitari. Indennità giornaliera da corrispondere per i mezzi pubblicitari rimossi”

CARTELLI PUBBLICITARI		
	AUTORIZZAZIONI	NULLA – OSTA
ISTRUTTORIA DOMANDA INIZIALE	200 EURO	100 EURO
ISTRUTTORIA DOMANDA DI RINNOVO	50 EURO	NULLA
ISTRUTTORIA CAMBIO IMMAGINE	NULLA	NULLA
CANONE TRIENNALE	250 EURO	NULLA
FRECCE INDICATRICI		
ISTRUTTORIA DOMANDA INIZIALE	15 EURO	10 EURO
ISTRUTTORIA DOMANDA DI RINNOVO	10 EURO	NULLA
ISTRUTTORIA CAMBIO IMMAGINE	NULLA	NULLA
CANONE TRIENNALE	15 EURO	NULLA
PER LE FRECCHE BIFACCIALI GLI IMPORTI DEL CANONE TRIENNALE VENGONO RADDOPPIATI		
INSEGNE DI ESERCIZIO		
ISTRUTTORIA DOMANDA INIZIALE	200 EURO	100 EURO
ISTRUTTORIA DOMANDA DI RINNOVO	50 EURO	NULLA
ISTRUTTORIA CAMBIO IMMAGINE	NULLA	NULLA
CANONE TRIENNALE	NULLA	NULLA
INDENNITA' GIORNALIERA PER MEZZI PUBBLICITARI RIMOSSI	10 EURO	

ALLEGATO "C": FORMULA PER IL CONTEGGIO DEL CANONE DI CONCESSIONE - ANNO 2004.

$$C = [(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times Ki)$$

dove:

Cv = canone base = €/mq 10,00;

N.B.: per impianti pubblicitari monofacciali viene applicato il canone base per una superficie di mq. 6, qualsiasi sia l'effettiva superficie dell'impianto che, comunque, non potrà superare la predetta superficie (art. 48, c. 1, Reg. C.d.S.); per impianti pubblicitari bifacciali viene applicato il canone base per una superficie di mq. 12, qualsiasi sia l'effettiva superficie dell'impianto che, comunque, non potrà superare la predetta superficie;

Ms = quota aggiuntiva per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali
= €. 31,00;

N.B.: la quota si applica quando la proiezione verso terra di qualsiasi elemento dell'impianto pubblicitario ricada, anche parzialmente, all'interno della proprietà stradale;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti
= €/mq. 7,00;

N.B.: si applica lo stesso principio enunciato per **Cv**;

KI = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi.